

**DELIBERAZIONE 12 GENNAIO 2023**

**3/2023/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI RIEMPIMENTO DELLO  
STOCCAGGIO DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE N. 253 DEL 22  
GIUGNO 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> *quater* riunione del 12 gennaio 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione del 23 novembre 2022 (di seguito: regolamento di esecuzione della Commissione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica, ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: il Ministro) 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo);
- il decreto del Ministro 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio);
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da

gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 110/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 189/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 261/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 261/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: 442/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/R/gas (di seguito: 614/2022/R/gas);
- l’atto di indirizzo del Ministro del 24 febbraio 2022;
- l’atto di indirizzo del Ministro del 16 novembre 2022, prot. Autorità 58951 del 17 novembre 2022 (di seguito: atto di indirizzo 16 novembre 2022);
- la comunicazione del Ministro del 29 dicembre 2022, prot. Autorità 70934 del 30 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 29 dicembre 2022);
- la comunicazione della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) dell’1 dicembre 2022, prot. Autorità 64573 del 5 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2022);
- la comunicazione di Snam del 22 dicembre 2022, prot. Autorità 69614 del 23 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione 22 dicembre 2022);
- la comunicazione di Snam del 7 gennaio 2023, prot. Autorità 906 del 9 gennaio 2023 (di seguito: comunicazione 7 gennaio 2023);

- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: Cassa) del 9 gennaio 2023, prot. Autorità 1300 del 10 gennaio 2023;
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, tra l’altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione per l’anno termico 2022/2023 al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
- alla luce del livello medio di iniezione registrato nei primi dieci giorni dello scorso giugno, il Ministro ha emanato ulteriori disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale finalizzate a traguardare i livelli tecnici intermedi di riempimento degli stoccaggi necessari per non pregiudicare l’obiettivo del 90% di riempimento a fine campagna;
- in particolare, ai sensi del decreto 22 giugno e del decreto 20 luglio, in attuazione del decreto-legge 17 maggio 2022, è stato affidato rispettivamente al responsabile del bilanciamento ed al Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE) il compito di accelerare il riempimento degli stoccaggi nazionali attraverso il c.d. “servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza” (di seguito: stoccaggio di ultima istanza);
- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l’Autorità ha definito le modalità di approvvigionamento del gas da parte del responsabile del bilanciamento nel quadro dello stoccaggio di ultima istanza nonché le modalità di anticipo degli ammontari economici a tal fine necessari da parte della Cassa. Tale anticipo è stato successivamente rimodulato con le deliberazioni 349/2022/R/gas e 442/2022/R/gas;
- l’articolo 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come da ultimo aggiornato, prevede che, al fine di ridurre gli oneri in capo al sistema, la Cassa possa erogare al responsabile del bilanciamento risorse fino a 3,3 miliardi di euro per l’esecuzione del servizio di riempimento di ultima istanza; e che, in relazione a tali risorse, non siano riconosciuti al responsabile del bilanciamento gli oneri finanziari di cui al punto 3, lettera i) della medesima deliberazione;
- con l’atto di indirizzo 16 novembre 2022, il Ministro ha individuato i criteri per la vendita del gas stoccato dal responsabile del bilanciamento e dal GSE nel quadro del servizio di stoccaggio di ultima istanza; in particolare l’atto di indirizzo prevede l’offerta prevalentemente attraverso prodotti a termine, per la maggior parte, nonché con prodotti a pronti negoziati secondo modalità definite dall’Autorità, cui compete anche la definizione di prezzi minimi di offerta, tenendo conto degli scenari di prezzo; l’Autorità ha dato attuazione a quanto di competenza con la deliberazione 614/2022/R/gas.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- Snam, con la comunicazione 1 dicembre 2022, ha prospettato al Ministero ed all’Autorità alcune azioni per favorire il mantenimento del gas presso il sistema di stoccaggio ed in particolare l’attivazione del servizio di riempimento di ultima istanza nel mese di dicembre 2022, fino alla concorrenza di un volume di 500 milioni di metri cubi, secondo le modalità di cui alla deliberazione 274/2022/R/gas, nonché attraverso la destinazione a tale servizio:
  - dell’eccedenza rispetto ai fabbisogni del servizio di *default* trasporto dei quantitativi approvvigionati ai sensi del punto 3 della deliberazione 440/2022/R/gas;
  - degli eventuali quantitativi di gas che dovessero rendersi disponibili per la vendita nell’ambito delle piattaforme MGP/MI e AGS, ai sensi del TIB;
- con la comunicazione 29 dicembre 2022, il Ministro, rilevando l’esigenza di porre l’attenzione per i prossimi mesi a mantenere il più possibile il gas in stoccaggio in vista del prossimo anno termico dello stoccaggio (2023/2024) ed in linea con il regolamento di esecuzione della Commissione che ha stabilito dei livelli intermedi di mantenimento di gas in stoccaggio per il 2023, ha formulato l’assenso a che Snam continui a fornire il servizio di riempimento di ultima istanza alle medesime condizioni definite nel decreto 22 giugno 2022, fino a un valore massimo di ulteriori 500 milioni di mc di gas, purché la medesima società verifichi giorno per giorno l’andamento dei prezzi *forward* e proceda all’acquisto solo nel caso emergano condizioni di convenienza economica;
- inoltre, con la medesima comunicazione e per le medesime finalità, il Ministro ha segnalato all’Autorità di valutare la possibile modifica del quadro regolatorio, in modo da destinare all’iniezione in stoccaggio anche il gas eventualmente in eccesso in base alle attuali regole di bilanciamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 274/2022/R/gas, l’Autorità ha previsto che, per il servizio di riempimento di ultima istanza, Snam approvvigioni i volumi necessari nell’ambito dell’apposito comparto AGS del mercato a pronti organizzato dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME), mediante offerte aventi prezzi definiti in base ai criteri individuati al punto 10 della deliberazione 165/2022/R/gas;
- ai sensi del TIB, Snam opera nel mercato a pronti del gas organizzato dal GME, ed in particolare:
  - ai sensi del comma 2.2, nell’ambito delle sessioni che si svolgono secondo le modalità di negoziazione continua ai fini dell’approvvigionamento di prodotti *title* per il bilanciamento del sistema, con quantità e prezzi di offerta dalla medesima definiti tenendo conto del sistema di incentivi definiti ai sensi dell’articolo 9;
  - ai sensi del comma 2.5, nell’ambito delle aste del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS), relativamente ai volumi

- corrispondenti alle eventuali differenze fra i quantitativi misurati nei punti di interconnessione con gli stoccaggi ed i quantitativi programmati dagli utenti e dal responsabile del bilanciamento, con prezzi di offerta dalla medesima definiti;
- ai sensi del comma 2.6, nell'ambito del comparto ad asta (AGS) per l'approvvigionamento del quantitativo di gas necessario al funzionamento del sistema, con prezzi di offerta definiti in base ai criteri individuati al punto 10 della deliberazione 165/2022/R/gas.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il servizio di riempimento di ultima istanza fornito da Snam fino alla fine della campagna di iniezione del corrente anno termico dello stoccaggio non ha esaurito le risorse disponibili di cui al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas;
- con la comunicazione 22 dicembre 2022, Snam ha comunicato gli esiti delle procedure di cessione dei quantitativi di gas approvvigionati per il servizio di riempimento di stoccaggio di ultima istanza articolati in due prodotti a termine aventi rispettivamente consegna nel periodo 1 gennaio 2023-31 marzo 2023 e consegna nel periodo 1 novembre 2023 – 31 marzo 2024; e che i medesimi prodotti prevedono il pagamento del gas consegnato con cadenza quindicinale;
- con la comunicazione 7 gennaio 2023, in linea con quanto disposto dalla comunicazione 29 dicembre 2002 del Ministro, Snam ha trasmesso le informazioni relative ai quantitativi di gas iniettati in stoccaggio nel quadro del servizio di riempimento di ultima istanza nel periodo 31 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 nonché i costi di approvvigionamento del gas effettivamente sostenuti;
- il periodo 31 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 in cui Snam ha svolto il servizio di ultima istanza è coinciso con una fase di livelli di consumo moderati per via delle festività e delle temperature miti che hanno inciso positivamente sui prezzi del gas in termini di stabilità e convenienza.

**RITENUTO CHE:**

- le condizioni favorevoli di acquisto del gas da parte di Snam del periodo 31 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023 potrebbero non essere più tali nei prossimi mesi; in particolare, la fine delle festività potrebbe comportare un aumento dei consumi ed una maggiore volatilità dei prezzi;
- alla luce di quanto sopra, sia necessario ed urgente definire dei criteri certi funzionali all'attuazione per i prossimi mesi del 2023 da parte di Snam delle indicazioni fornite dal Ministro con la comunicazione 29 dicembre 2022;
- sia a tal fine opportuno:
  - definire i prezzi massimi per l'approvvigionamento del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza che tengano conto della convenienza economica dell'immissione in stoccaggio valutata in base alle quotazioni al momento disponibili ed ai connessi costi;

- prevedere che Snam destini al medesimo servizio i quantitativi resi disponibili presso i mercati del GME e che risultino invenduti ad un prezzo minimo determinato in linea con i criteri di cui al punto precedente;
- sia opportuno che i costi sostenuti da Snam nel quadro del servizio di ultima istanza di cui alla comunicazione 29 dicembre 2022 trovino copertura secondo le modalità definite dalla deliberazione 274/2022/R/gas, e in via prioritaria, a valere sulle risorse residue di cui al punto 4 della e medesima deliberazione;
- sia necessario prevedere criteri per il versamento alla Cassa da parte di Snam dei proventi derivanti dalla cessione a termine del gas oggetto del servizio di riempimento di ultima istanza secondo tempistiche coerenti a quelle applicate agli acquirenti

### **DELIBERA**

1. di prevedere che ai fini dell'approvvigionamento dei volumi di gas da destinare al servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza di cui alla comunicazione 29 dicembre 2022 presso il comparto AGS il relativo prezzo di offerta sia posto pari a:

$$P_{acq} = \frac{P_{inv} - C_{sto}}{1 + \frac{13 - m}{12} \cdot (2,93\% + E_{UM})}$$

dove:

$P_{inv}$  è la minore fra l'ultima e la media delle ultime cinque quotazioni "bid" pubblicate da ICIS-Heren al momento dell'offerta, relative al prodotto con consegna al PSV nel periodo invernale 2023-2024;

$C_{sto}$  è la stima del costo di stoccaggio, espresso in €/MWh, da sostenere per iniettare in stoccaggio, ove necessario, e rendere disponibile nel periodo invernale 2023/2024,

$E_{UM}$  è la media aritmetica delle ultime dieci rilevazioni del tasso Euribor, base 360, a 6 mesi;

$m$  indica il mese nel quale avviene l'offerta, crescente da 1 per il mese di gennaio 2023 sino a 9 per il mese di settembre 2023;

2. di prevedere che Snam Rete Gas destini al servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza di cui alla comunicazione 29 dicembre 2022 i quantitativi di gas offerti in vendita dalla medesima società ai sensi del TIB e che siano risultati invenduti;
3. di prevedere che sino al raggiungimento del valore massimo di 500 MSmc di volumi da destinare al servizio di cui al comma 1 e nei limiti delle capacità giornaliere disponibili per tale servizio, i prezzi di offerta dei volumi di gas da parte di Snam presso il comparto AGS e l'MGS della piattaforma di scambio di cui al comma 1.3, lettera c) del TIB, non possano essere inferiori al prezzo  $P_{min}$  determinato come segue:

$$P_{min} = \frac{P_{inv} - C_{sto} + C_d}{1 + \frac{13 - m}{12} \cdot (2,93\% + E_{UM})}$$

dove:

$P_{inv}$ ,  $C_{sto}$ ,  $E_{UM}$  ed  $m$  hanno il significato individuato al punto 1, e

$C_d$  è la stima del costo di stoccaggio, espresso in €/MWh, che Snam dovrebbe eventualmente sostenere per rendere disponibile, ove in stoccaggio, il gas oggetto di offerta in caso di vendita al relativo punto di consegna;

4. di prevedere che qualora il prezzo di sbilanciamento applicato agli utenti lunghi risulti inferiore a  $P_{min}$ , Snam possa massimizzare i volumi resi disponibili in stoccaggio attraverso il meccanismo di cui al comma 2.4, lettera b), del TIB; in tal caso ai fini della determinazione dell'indicatore p3, di cui al comma 9.2, lettera c), del TIB il valore del termine  $S^{OP}$  è posto pari a zero se negativo;
5. di prevedere che i costi sostenuti da Snam nel quadro del servizio di ultima istanza di cui alla comunicazione 29 dicembre 2022 trovino copertura a valere sulle risorse residue di cui al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas e secondo le modalità definite dalla medesima deliberazione;
6. di prevedere che Snam comunichi all'Autorità e alla Cassa gli importi fatturati e riscossi per la vendita a termine del gas oggetto del servizio di ultima istanza, richiamata in motivazione, e versi alla Cassa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, a partire da febbraio 2023, gli ammontari riscossi fino all'ultimo giorno del mese precedente;
7. di notificare il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

12 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*